

**sentenza**  
**27 dicembre 2006**  
**n. 3098**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione 2<sup>^</sup>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 250 del 1999 proposto da

**TARLISIO Gerardo**

rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Santamaria, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, Galleria del Corso 2

**c o n t r o**

- ENTE NAZIONALE STRADE (Anas), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale è per legge domiciliato in Milano, via Freguglia 1

- COMUNE di DESIO, non costituito in giudizio

per l'annullamento

del parere contrario alla sanatoria di opere edilizie abusive realizzate in fregio alla Statale n. 36 "del lago di Como e dello Spluga" (nota 28 ottobre 1998 Anas).

Visto il ricorso, notificato il 24.12.1998 e depositato il 20.1.1999;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Anas;

Vista la memoria del ricorrente;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2006, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Santamaria e l'avvocato dello Stato Vignoli;

Considerato quanto segue in

**FATTO e DIRITTO**

**1.** Il ricorrente, premesso di avere presentato istanza di condono per la sanatoria di un abuso edilizio consistente nell'ampliamento (per 100 mq circa) di un edificio a destinazione industriale ubicato su area soggetta a vincolo di rispetto stradale posta in fregio alla S.S. n. 36 del Lago di Como e dello Spluga (ex Nuova Valassina), e di avere chiesto all'Ente Nazionale Strade (Anas) il nulla osta di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985, impugna la nota 28 ottobre 1998 con cui l'Anas ha espresso "parere sfavorevole alla realizzazione delle opere indicate in oggetto, in quanto eseguite all'interno della fascia di rispetto, in data successiva all'entrata in vigore del vincolo di inedificabilità".

A sostegno dell'impugnativa il ricorrente deduce la violazione degli artt. 32 e 33 legge n. 47/1985, dell'art. 39 legge n. 724/1994, della circolare 17 giugno 1995 n. 2241/UL del Ministero dei lavori pubblici, del d.m. 1 aprile 1968, nonché eccesso di potere sotto vari profili (arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifeste, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione).

Le censure, in sintesi, sono così argomentate:

- il parere non chiarisce se le opere oggetto della domanda di sanatoria, oggi comprese tra il percorso della S.S. n. 36 e le corsie di accesso e di uscita dello svincolo realizzato in occasione dei lavori di adeguamento dell'arteria

**Sezione 2<sup>^</sup>**

n.  
reg. sent.

n. 250/99  
reg. ric.

stradale (desemaforizzazione) effettuati negli anni '90, siano in contrasto con le esigenze di tutela della viabilità principale o delle rampe di collegamento;

- il vincolo di rispetto stradale derivante dai lavori di adeguamento sarebbe posteriore, e non anteriore, al compimento dell'abuso, sia se riferito all'arteria principale (rispetto al cui confine risulterebbe osservata la distanza minima di 40 metri), sia se riferito allo svincolo;

- l'Anas ha omesso di valutare se, in concreto, le opere abusive costituiscano o no una minaccia alla sicurezza del traffico;

- nessun pregiudizio al traffico veicolare sarebbe configurabile nella specie, in quanto le opere abusive si collocano all'interno dell'angolo formato dalla conformazione "a elle" del fabbricato originario (legittimamente realizzato) "ponendosi a distanza inferiore dal ciglio stradale rispetto alle propaggini dell'edificio preesistente".

**2. Il ricorso è fondato.**

La stringata motivazione che accompagna l'atto impugnato - al cui annullamento l'Ente (Anas) resiste con atto di mera forma, senza controdedurre alcunché e senza fornire alcuna giustificazione idonea a chiarire la situazione prospettata in ricorso - non regge alle censure dedotte dal ricorrente.

Se è vero - circostanze non contestate - che l'opera abusiva è stata realizzata nel 1980, che consiste nell'ampliamento di un preesistente edificio "ad elle", regolarmente assentito, e che si colloca nell'angolo formato da detta (preesistente) costruzione, allora delle due l'una:

- o la fascia di rispetto stradale considerata dall'Anas è riferita all'arteria principale, e in tal caso l'ampliamento, ricadendo dalla parte opposta dell'edificio preesistente, sarebbe del tutto indifferente ai fini del vincolo;

- oppure la fascia di rispetto stradale è riferita allo svincolo, e in tal caso, essendo parimenti incontestata (e notoria) la realizzazione di questo negli anni '90, cadrebbe l'assunto secondo cui l'abuso è stato compiuto in data successiva al sorgere del vincolo di inedificabilità.

Nel secondo caso, ricorrerebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 32, secondo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985 n. 47, con conseguente obbligo dell'Anas di valutare se l'opera costituisca o no una minaccia alla sicurezza del traffico.

**3. Per le ragioni esposte il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.**

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Ente alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore del ricorrente in €2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2006, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Daniele	Dongiovanni	referendario
L'estensore		Il presidente